

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 123/01/2012**

**Svolgimento del processo**

La ricorrente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento presupposto, relativo (come da informazioni assunte dalla contribuente dopo la notifica della cartella) ad una rideterminazione del reddito delle persone fisiche ed addizionale regionale.

Deduceva che in realtà era emerso che la firma apposta in calce alla notifica dell'atto di accertamento nona la sua, come rilevabile dalla carta di identità che produceva in copia, e che conseguente la cartella era nulla per nullità dell'atto presupposto.

Si costituiva [l'Ufficio sostenendo la regolarità dell'intera procedura e chiedendo il rigetto del ricorso.

**Motivi della decisione**

Il ricorso va rigettato per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto, dalla relata di notifica il verbale di accertamento risulta regolarmente notificato in quanto sottoscritto dalla stessa contribuente come attestato dall'agente ostale che ha consegnato il plico, la cui attestazione, trattandosi di pubblico ufficiale, fa piena prova fino a querela di falso. Senza la proposizione della stessa, non è neppure possibile procedere al esame delle scritture di comparazione o a consulenze grafologiche (di competenza, peraltro, del Tribunale ordinario). Al di là di questa (decisiva) considerazione, va poi considerato che la sequenza della mancata regolare notifica dell'avviso di accertamento sarebbe la possibilità di impugnare la cartella anche per vizi propri dell'atto presupposto, ma la contribuente, pur resa edotta (seppure a suo dire tardivamente) della pretesa tributaria non svolge alcuna impugnazione i merito nei confronti della stessa, limitandosi alla eccezione formale di nullità.

Il ricorso va dunque rigettato

La particolarità del caso suggerisce la compensazione delle spese di causa.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate.